



COMUNE DI TERNI

ORDINANZA

N. NUM 20 DEL 24/07/2026

OGGETTO: DIVIETO DI ASPORTO BEVANDE IN VETRO AI FINI DEL DECORO, DELLA VIVIBILITÀ E DELLA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “RADIO 105 IN THE CITY” NELLA SEGUENTE ZONA RICOMPRESA TRA PIAZZALE RIVOLUZIONE FRANCESE (TERMINAL BUS COMPRESO), ROTATORIA PROTOMARTIRI FRANCESCANI, VIA C. DENTATO, ROTATORIA LIONS INTERNATIONAL, VIA E. CHIESA, VIA LOMBARDIA EX CAMUZZI – DALLE ORE 16.00 DEL 30.07.2026 ALLE ORE 3.00 D E L 31.07.2026.

Premesso che :

nel giorno 30 Luglio 2026 si svolgerà la manifestazione denominata “Radio 105 IN THE CITY” nel Piazzale Bosco in cui si prevede un imponente afflusso di persone nelle aree interessate dalla presenza di attività di Pubblico Spettacolo e di ristorazione, con particolare riguardo alla possibilità di consumo di bevande negli spazi all’aperto;

considerato che in occasione di manifestazioni di uguale natura si è effettivamente registrato un afflusso di pubblico, quantificabile in migliaia di persone;

Considerato che, al fine di prevenire i principali problemi dovuti alla massiccia presenza di persone negli spazi pubblici o aperti al pubblico, luoghi in cui più si evidenzia la problematica relativa alla presenza di vetro derivante dal consumo sul posto delle bevande, si rende necessario adottare uno specifico provvedimento relativo al divieto di asporto di bevande in vetro;

Considerato che l’imponenza dell’afflusso comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all’ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi

pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani;

Considerata la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

che tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione
tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando
talvolta situazioni di allarme sociale;

che si rende indispensabile tutelare la pubblica incolumità oltre che prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o
rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con l'evento in questione;

che non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell'art.54, comma
4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Ritenuto che il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante della comunità locale, *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento dalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti"* adotta ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto previsto dall'art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamata la propria l'Ordinanza n° 1 prot. n. 0066882 del 29.04.2026, scadente il 30.09.2026;

Vista la richiesta della Questura di Terni, pervenuta per le vie brevi;

Visti al riguardo:

l'art. 50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;

per quanto premesso

ORDINA

1.

1.1 In coincidenza con lo svolgimento della manifestazione denominata "Radio 105 IN THE CITY" dalle ore 16.00 alle ore 03.00 del giorno successivo per il giorno 30 luglio 2026, **nella seguente zona ricompresa tra Rivoluzione francese (terminal Bus Compreso), rotatoria Protomartiri Francescani,**

via C. Dentato, rotatoria Lions International, via E. Chiesa, via Lombardia, ex Camuzzi;

E' VIETATA:

2

- a) la **detenzione di contenitori di vetro**, ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- b) la **vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro**. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
- c) la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro** da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

I divieti di cui alle lettere b) e c) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.

Nelle precitate aree la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita** unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- tramite servizio assistito al tavolo all'esterno dei locali di esercizio o all'interno, qualora consentito;
- sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale, per le violazioni di cui al **punto 2.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 2 lettera a)	da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Punto 2 lettera b) e c)	da € 100.00 a € 500.00	€ 166,66

Nel caso di cui al punto 2 lettera a) i contenitori di vetro dovranno essere consegnati agli agenti operanti che provvederanno al corretto e sicuro conferimento.

In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo di cui al punto **2** lettere **b)** e **c)** si determina la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni 10 (dieci) disposta da parte dell'Autorità competente.

3. Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale **è vietata altresì** la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18.

Per la violazione di cui al **punto 3.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs.267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 3	da € 80.00 a € 480.00	€ 160.00

SI RICHIAMA ALTRESI'

la disciplina relativa ai limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche (Legge 125/2001, D.L. 117/2007 come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120) come di seguito schematizzata, indicando la fascia oraria in cui possono non essere vendute o somministrate le bevande alcoliche a seconda della tipologia di esercizio:

Tipologia attività	Orari	Sanzioni	Riferimento normativo o sanzioni
D.L. 117/2007 art.2 Pubblici esercizi	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6 del mattino	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2 Spazi e aree pubblici	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6		art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2 Circoli privati	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2bis Esercizi di vicinato compresi distributori automatici su area privata	divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6	€ 5.000 a € 20.000	comma 2-bis, art. 6 D.L. 117/2007

L. 125/2001 art. 14bis Distributori automatici su A.P.	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7	da € 5.000 a € 30.000	Art. 14 bis L. 125/01
---	---	-----------------------------	--------------------------

AVVERTE CHE

La presente ordinanza è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Locale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

**IL
SINDAC
O**

Stefano
BANDECCH

I

Firmato digitalment

Sindaco

BANDECCHI STEFANO / Namirial
S.p.A./02046570426